

**CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ATTUALIZZATI ALLE
 IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 7 L.R. 41/1997 E RILASCIO DI GARANZIE A VALERE
 SUL FONDO RISCHI DI CUI ALL'ART. 6 L.R. 41/1997**

(ANNUALITA' 2021 E 2022)

Aggiornamento del 02/02/2023

<p>IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FONDO RISCHI ASSEGNATO IN GESTIONE AD ITALIA COMFIDI (EX ART. 6)</p>	<p>La Giunta Regionale, con deliberazione n. 18327 del 21 ottobre 2020 ha concesso a Italia Comfidi S.c. a r.l., a valere sull'annualità 2020 € 51.346,00 che sono stati liquidati in data 24.08.2021, per il medesimo importo pari ad € 51.346,00. Per l'annualità 2021 la Giunta emiliano romagnola, con deliberazione 16028 del 3 settembre 2021, ha concesso a Italia Comfidi S.c. a r.l. € 53.364,94, che sono stati liquidati in data 05.10.2021, per il medesimo importo pari ad €51.346,94. Infine, con DGR n.15637 del 12/08/2022 la Regione Emilia Romagna ha assegnato ad Italia Com-fidi S.c. a r.l., sull'annualità 2022, euro 19.621,63., liquidati per il medesimo importo in data 01/09/2022.</p>
<p>TOTALE IMPORTO A FONDO RISCHI DISPONIBILE AL 05/09/2022 (EX ART.6) SU ANNUALITA' 2020 ANNUALITA' 2021 ANNUALITA' 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> • €51.346,00 (annualità 2020) • €53.346,94 (annualità 2021) • €19.621,63 (annualità 2022)
<p>IMPORTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI ASSEGNATO IN GESTIONE AD ITALIA COMFIDI (EX ART. 7)</p>	<p>In data 14.09.2021 la Giunta Regionale ha concesso al Confidi, con Determinazione 16028 del 03.09.2021, un importo pari ad euro 34.699,11 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 41/97, sempre destinati a concedere contributi in conto interessi attualizzati alle PMI emiliano romagnole socie del Confidi. Infine, con Determinazione n.15637 del 12/08/2022 la Regione ha concesso al Confidi un importo pari ad euro 12.754,06 a valere sull'art. 7 della misura in oggetto</p>
<p>IMPORTO CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI DISPONIBILE AL 05/09/2022 (EX ART.7) SU ANNUALITÀ 2020 ANNUALITA' 2021 E ANNUALITA' 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> • €34.699,11 (annualità 2021) • €12.754,06 (annualità 2022)
<p>RAPPORTO DI GEARING</p>	<p>La specifica normativa della misura prevede un rapporto di gearing minimo di almeno ½ sulla quota garantita dal Confidi rispetto all'importo della misura assegnato in gestione. In questo contesto il Confidi offre con il presente prodotto un pricing della garanzia di assoluta eccellenza.</p>
<p>IMPORTO DI GARANZIE DA COLLOCARE IN EMILIA-ROMAGNA EX ART. 6 L.R. 41/1997 SU</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Annualità 2020 - €102.692,00 pari ad un importo finanziato, con garanzia rilasciata al 50%, di € 205.384,00 da raggiungere entro il 21/10/2022: pari passu dovranno essere collocate le risorse a valere sul contributo in conto interessi che insiste sulla medesima annualità 2020;

ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022 E RISPETTIVI TERMINI TEMPORALI	<ul style="list-style-type: none"> • Annualità 2021 - € 106.693,88 pari ad un importo finanziato, con garanzia rilasciata al 50%, di € 213.387,76 da raggiungere entro il 03/09/2023: pari passu dovranno essere collocate le risorse a valere sul contributo in conto interessi che insiste sulla medesima annualità 2021; • Annualità 2022 - € 39.243,26 pari ad un importo finanziato, con garanzia rilasciata al 50%, di € 78.486,52 da raggiungere entro il 12/08/2024: pari passu dovranno essere collocate le risorse a valere sul contributo in conto interessi che insiste sulla medesima annualità 2022.
SCADENZA COLLOCAMENTO RISORSE	<p>Sotto un profilo di processo l'invio delle domande di contributo in conto interessi al Confidi da parte delle mPMI socie dovrà avvenire entro il giorno 1/12 di ogni anno. Poi il Confidi le dovrà istruire entro il 31.12. di ogni anno a condizione che il finanziamento correlato sia stato effettivamente erogato.</p> <p>Per le risorse a valere sulle singole annualità, le garanzie a valere sul Fondo Rischi devono essere deliberate e i connessi finanziamenti erogati entro 24 mesi dalla data di assegnazione delle risorse al Confidi: in caso di mancato raggiungimento del gearing di cui sopra, la Regione imporrà al Confidi la restituzione pro quota delle risorse già assegnate.</p>
DESTINAZIONE FONDO PUBBLICO	<p>Art.6: Contributo al fondo rischi del Confidi finalizzato al rilascio di garanzie su finanziamenti concessi alle proprie imprese socie emiliano romagnole: le citate garanzie, copresidiate nelle prime perdite dal fondo rischi regionale, dovranno obbligatoriamente generare un ESL positivo (Entità di Sovvenzione Lorda).</p> <p>Art.7: Contributo in conto abbattimento interessi attualizzati a favore delle stesse imprese socie a valere sui medesimi finanziamenti descritti al precedente paragrafo. Infatti la misura a fondo rischi ex art.6 L.R. 41/97 deve essere obbligatoriamente correlata con la contribuzione in conto interessi ex art.7 L.R. 41/97.</p>
PMI BENEFICIARIE	<p>Le imprese devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> o avere sede legale e/o operativa (unità locale) oggetto dell'intervento in Emilia Romagna, risultanti da relativa visura camerale aggiornata; o esercitare un'attività economica identificata come prevalente, come risulta dalla visura camerale, rientrante nei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande e servizi; Settori ATECO ammessi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sezione G, tutta la sezione ad esclusione della classe G.45.20 (Manutenzione e riparazione autoveicoli) e della categoria G.45.40.30 (Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori, inclusi gli pneumatici); 2. Sezione I limitatamente alla divisione 56 (Attività dei servizi di ristorazione); 3. Sezione J (servizi di informazione e comunicazione); 4. Sezione K (attività finanziarie e assicurative); 5. Sezione L (attività immobiliari); 6. Sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche); 7. Sezione N limitatamente alle divisioni 79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse) e 80 (Servizi di vigilanza e investigazione); 8. Sezione R (attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento); 9. Sezione S limitatamente alle divisioni 95 (Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa) e 96 (Altre attività di servizi per la persona); <ul style="list-style-type: none"> o avere, ai sensi del comma 2 art. 5 della L.R. 41/97, un numero di addetti (espressi in termini di ULA - Unità Lavorative Annue) non superiore a 40 e le ulteriori caratteristiche di micro, piccola e media impresa (mPMI) di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, all'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e al DM 18 aprile 2005; o essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente; o non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un

	<p>procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;</p> <ul style="list-style-type: none"> o non evidenziare cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni (Codice Antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto; o infine, le imprese che ricevono un'agevolazione dal presente provvedimento non possono ricevere agevolazioni sullo stesso finanziamento anche a valere sulla L.R. 40/02 (Turismo) e di conseguenza sul medesimo finanziamento non potrà insistere neanche, in cumulo, il Fondo Rischi Commercio e Turismo della Regione Emilia Romagna che mantiene autonomo collocamento. <p>Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dall'impresa richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e verificato (ad eccezione del requisito di cui al numero 6) dal Confidi, nel rispetto di quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 7.</p> <p>La verifica del possesso del requisito di cui al numero 6) avverrà tramite diretto controllo dell'Amministrazione regionale, a seguito della trasmissione, da parte del Confidi, dei dati relativi ai soggetti previsti all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, con riferimento alle imprese del campione soggetto a controllo.</p> <p>L'esito negativo, anche di uno, dei controlli sui parametri di accesso alla misura sopra specificati, comporta la decadenza e la conseguente revoca dell'agevolazione.</p> <p>PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE DUE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE:</p> <p>Tra tutte le domande presentate ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente programma, il Confidi potrà considerare come prioritarie nella sua istruttoria interna quelle relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> o imprese di nuova costituzione; o interventi inseriti nell'ambito di un Progetto di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. 14/99; o realizzazione di esercizi che svolgono congiuntamente all'attività commerciale altri servizi di particolare interesse per la collettività, in Comune e nelle frazioni con meno di 3000 abitanti; o riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale; o riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive nelle aree montane e rurali; o imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; o imprese localizzate nelle aree in cui sono presenti cantieri per la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza almeno regionale.
<p style="text-align: center;">SETTORI MERCEOLOGICI AMMISSIBILI</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Le imprese beneficiarie devono esercitare un'attività economica identificata come prevalente, come risulta dalla visura camerale, rientrante nei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande e servizi; Settori ATECO ammessi: <ol style="list-style-type: none"> 10. Sezione G, tutta la sezione ad esclusione della classe G.45.20 (Manutenzione e riparazione autoveicoli) e della categoria G.45.40.30 (Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori, inclusi gli pneumatici); 11. Sezione I limitatamente alla divisione 56 (Attività dei servizi di ristorazione); 12. Sezione J (servizi di informazione e comunicazione); 13. Sezione K (attività finanziarie e assicurative); 14. Sezione L (attività immobiliari); 15. Sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche); 16. Sezione N limitatamente alle divisioni 79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse) e 80 (Servizi di vigilanza e investigazione); 17. Sezione R (attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento); 18. Sezione S limitatamente alle divisioni 95 (Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa) e 96 (Altre attività di servizi per la persona);

BANCHE OPERATIVE SULLA MISURA	Operatività aperta a tutte le banche convenzionate a Italia Comfidi S.c. a r.l. presenti sul territorio.
FORME TECNICHE FINANZIAMENTI	<p>Finanziamenti a medio lungo termine chirografari in ogni caso destinati a sostenere gli investimenti descritti nella presente scheda.</p> <p>La garanzia è concessa, per operazioni finanziarie non inferiori ai 18 mesi, nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per un importo non eccedente l'80% del prestito sotteso e fino ad un importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria di €1.500.000,00 (o di € 750.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) per finanziamenti con durata fino a cinque anni o un importo garantito di €750.000,00 (o €375.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) per finanziamenti con durata tra i cinque e i dieci anni.</p>
FINALITA' DEI FINANZIAMENTI	<p>Il Confidi assegna i contributi a favore delle imprese dei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi che, utilizzando finanziamenti assistiti dalla garanzia del Confidi, realizzino esclusivamente programmi di investimento che anche disgiuntamente prevedano:</p> <p>l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa, l'avviamento e l'acquisizione delle relative aree;</p> <p>l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, compresi gli investimenti immateriali, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.</p> <p>Nella spesa complessiva ammissibile al finanziamento agevolato può essere inclusa una quota dedicata alla formazione di scorte/merci necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento o di liquidità aziendale finalizzata alla gestione finanziaria dell'attività entro però il limite massimo del trenta per cento (30%) del totale del piano di investimento presentato al Confidi in istruttoria.</p> <p>Nella spesa complessiva ammissibile al finanziamento agevolato possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare antecedente il termine per la presentazione della domanda da parte del Confidi, ovvero per l'esercizio in corso, l'anno 2022.</p>
TEMPISTICA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	Il Regolamento regionale non prevede nessuna limitazione riguardo la tempistica da rispettare per la realizzazione degli investimenti.
GIUSTIFICATIVI DI SPESA	<p>Si fa riferimento alla normativa contenuta nel Regolamento Primaria del Confidi tempo per tempo vigente. Il Confidi potrà essere sottoposto ad ispezione sulle singole posizioni che sono state beneficiarie della misura.</p> <p>Si evidenzia che le imprese beneficiarie sono tenute a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate: quindi le imprese devono correttamente ed esaustivamente conservare i giustificativi di spesa prospettici, con annesse quietanze, e inviarli al Confidi. Il Centro HDE competente per territorio, una volta ricevuti i medesimi, procederà alla necessaria protocollazione sulla singola posizione di detti documenti.</p>
FORMA TECNICA E PERCENTUALE DI GARANZIA	Per i finanziamenti chirografari è previsto il rilascio di Garanzia Diretta eleggibile escutibile a prima richiesta di norma parametrata al 50%, elevabile caso per caso fino all'80%.
ISTRUTTORIA IN DEROGA	Non è prevista l'acquisizione del Modello Deroga.

<p>IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI (EX ART.7) A VALERE SUL FONDO PER IMPRESA BENEFICIARIA</p>	<p>Ai sensi della DGR n. 258 del 30/03/2020 nonché della DGR n.782 del 24/05/2021 il contributo in conto interessi attualizzato non può superare 5 punti % (percentuali), rispetto al tasso di interesse debitorio del finanziamento risultante dai listini prodotti, tempo per tempo, vigenti tra Italia Comfidi S.c. a r.l. e le Banche convenzionate, indipendentemente dalla forma tecnica adottata.</p> <p>Per quanto riguarda le imprese operanti nei territori dei Comuni della montagna, la misura del contributo può essere elevata fino ad un massimo di 7 punti % rispetto al tasso di interesse relativo al finanziamento.</p> <p>Al netto del contributo in conto interessi concesso, il tasso di interesse applicato dalla Banca sul finanziamento oggetto della misura in ogni caso non potrà essere inferiore all'1% annuo.</p> <p>Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di finanziamenti in conto interessi da parte di altri Enti pubblici (ad esempio CCIAA), la misura del contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti sopra fissati.</p> <p>Le imprese non possono ricevere agevolazioni sullo stesso finanziamento anche dalla L.R. 40/02 (Turismo) e di conseguenza sul medesimo finanziamento non potrà insistere neanche, in cumulo, il Fondo Rischi Commercio e Turismo della Regione Emilia Romagna che mantiene autonomo collocamento.</p>
<p>MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI (EX ART.7)</p>	<p>I Confidi assegnatari dovranno comunicare l'elenco delle imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi attualizzati con l'indicazione dell'impegno finanziario assunto per ciascuna iniziativa entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il pagamento del contributo alla singola impresa beneficiaria, al netto della ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla legge, avverrà da parte del Confidi, tramite emissione di bonifico bancario, una volta che, trascorsi 90 giorni dal deposito della rendicontazione definitiva al 31/12 di ogni anno, la Regione avrà a sua volta liquidato al Confidi il complessivo contributo della specifica annualità.</p>
<p>ISTRUTTORIA PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI E DOCUMENTAZIONE E OBBLIGATORIA</p>	<p>Sarà cura degli Istruttori competenti per territorio e dei relativi PIC, in fase di istruttoria della singola pratica di richiesta di garanzia e una volta verificata l'esistenza dei parametri necessari previsti dal Bando regionale, la raccolta della seguente specifica modulistica:</p> <p>La domanda di contributo in conto interessi (Allegato 2) che dovrà essere allegata in originale all'istruttoria sulla singola posizione, inviata al Confidi a mezzo mail a contributiagevolazioni@comfidi.it, e protocollata a sistema informatico, indicando nella descrizione "Domanda contributo Regione Emilia-Romagna ex L.R. 41/97".</p> <p>Successivamente all'erogazione del connesso finanziamento garantito, il PIC competente per territorio dovrà infine comunicare, sempre al seguente indirizzo mail contributiagevolazioni@comfidi.it, il tasso debitorio applicato dalla Banca finanziatrice.</p>
<p>NORMATIVA COMUNITARIA</p>	<p>Gli aiuti di Stato sulle specifiche due misure sono concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento UE 18.12.2013, n. 1407/2013.</p> <p>Gli aiuti di Stato in regime «de minimis» sono concessi nella data in cui all'impresa è comunicato lo specifico contributo da parte del Confidi, criterio di avvenuta concessione, indipendentemente dalla data di erogazione del connesso finanziamento garantito.</p> <p>Gli aiuti di cui ai citati Reg. UE sono cumulabili con altri interventi pubblici, anche sotto forma di garanzia, nei limiti previsti dai tempo per tempo vigenti Regolamenti stessi.</p> <p>Il Confidi, prima di concedere gli aiuti, è obbligato a richiedere alle imprese, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto direttamente o quale <u>impresa unica</u>, durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, entro il quale si prevede la concessione dell'aiuto, al fine di accertare che le agevolazioni concedibili sotto forma di garanzia e in conto interessi attualizzato, sommate a tutti gli altri aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti direttamente o dall'<u>impresa unica</u>, non comporti il superamento del massimale "de minimis" che, si ricorda, è pari ad €200.000,00, limitato poi ad €100.000,00 per le imprese attive nel settore del trasporto su</p>

	<p>strada: in tal caso gli aiuti non possono essere comunque utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.</p>
<p>AIUTI DI STATO E DIZIONE SU CERTIFICATI DI GARANZIA SU MISURA A FONDO RISCHI</p>	<p>Nel certificato di garanzia non deve essere indicato l'ESL relativo al contributo in conto interessi (ex art.7).</p> <p>Nel certificato di garanzia deve essere invece indicato l'ESL relativo al contributo a Fondo Rischi (ex art.6), da calcolarsi utilizzando il modello "investimenti de minimis" e la seguente dizione: "La presente garanzia è copresidiata nelle prime perdite dal Fondo Rischi normato dall'art. 6 L.R. Regione Emilia Romagna n. 41/1997. In merito al connesso regime de minimis applicato, si precisa che la misura agevolativa di specie è normata dal Regolamento CE n. 1407/2013 e che quindi l'importo degli Aiuti di Stato concessi all'impresa beneficiaria, espresso in Equivalente di Sovvenzione Lorda (ESL) sulla presente operazione di garanzia, è pari a: €".</p> <p>Va sempre effettuata la valutazione su ammissibilità della singola impresa alla misura sommando agli aiuti di Stato in essere (Allegato 4 - ex sezione D della Richiesta di Affidamento) e gli aiuti di Stato prospettici a valere sulla misura.</p> <p>A cura del Confidi, nella veste dell'Ufficio Contributi e Agevolazioni, sarà infine inviata la necessaria comunicazione all'impresa beneficiaria dell'importo del contributo in conto interessi e dei connessi (ex art.7) Aiuti di Stato maturati, prima della liquidazione dello stesso, la quale evidenzierà la seguente dizione: "Il presente contributo in conto interessi attualizzato è regolato dall'art. 7 L.R. Regione Emilia Romagna n. 41/1997. In merito al connesso regime de minimis applicato, si precisa che la misura agevolativa di specie è normata dal Regolamento CE n. 1407/2013 e che quindi l'importo degli Aiuti di Stato concessi all'impresa beneficiaria è pari a: €".</p>
<p>CODICE A SISTEMA</p>	<p>Codice di riferimento: FE - "Misura ex art.6 e 7 L.R.41/97 Reg. Emili"</p>
<p>COMMISSIONI DI GARANZIA</p>	<p>Le commissioni di garanzia applicate dal Confidi al presente prodotto sono evidenziate nei seguenti due allegati (Allegato 1) alla presente scheda.</p> <p>Oltre alle agevolate commissioni di garanzia illustrate nell'Allegato 1), il Confidi applica le quote sociali e i diritti di segreteria di seguito evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le sole imprese non ancora socie del Confidi, ai sensi dell'art. 13 dl 269/2003, dovranno altresì versare una quota sociale minima pari ad €250,00. • si precisa infine che si applica un diritto di segreteria di 100,00 € per i finanziamenti di importo fino a 50.000 € o di 200 € per i finanziamenti di importo superiore a 50.000 € <p>CHIRO INVESTIMENTI: si rinvia ai pro tempore vigenti prodotti contenuti nei listini delle Banche partner operanti in Emilia-Romagna.</p>
<p>REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA)</p>	<p>Art.6 Fondo Rischi: ai sensi della normativa vigente inerente il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) si evidenzia che, antecedentemente alla delibera di concessione della garanzia, il Confidi, a cura dell'Ufficio Fidi, deve obbligatoriamente procedere al caricamento della posizione sull'RNA (misura L.R. 41/97 art. 6) ed attendere il relativo codice identificativo (COR), che deve essere indicato nella delibera di concessione garanzia del Confidi, costituendo condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione.</p> <p>Art.7 contributo in conto interessi attualizzato: ai sensi della normativa vigente inerente il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) si evidenzia che, successivamente alla delibera di concessione della garanzia e all'effettiva erogazione del finanziamento, il Confidi, a cura dell'Ufficio Contributi e Agevolazioni, dovrà obbligatoriamente procedere al caricamento della posizione sull'RNA ed attendere il relativo codice identificativo (COR), che dovrà essere indicato nella comunicazione di concessione del contributo in conto interessi inoltrata dal Confidi all'impresa socia, costituendo condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione.</p>

	<p>Il Confidi, rispettivamente con i due Uffici sopra citati ognuno per la misura di sua competenza, è inoltre tenuto a svolgere le procedure necessarie sul Registro Nazionale Aiuti, relativamente alle eventuali variazioni, a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento, ecc.</p>
<p><i>LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI IN BONIS SULLA MISURA A FONDO RISCHI</i></p>	<p>Il Regolamento regionale non contiene una specifica normativa per la gestione delle posizioni in bonis e/o deteriorate a valere sulla misura a valere sul Fondo Rischi (ex art.6). In questo contesto si rinvia dunque ai vigenti Regolamenti e/o alle Disposizioni Operative del Confidi tempo per tempo vigenti. Solo in caso di estinzione anticipata del finanziamento, si evidenzia che dovrà essere proporzionalmente restituita quota parte del contributo in conto interessi.</p>
<p><i>LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DETERIORATI SULLA MISURA A FONDO RISCHI</i></p>	<p>Il Fondo Rischi (ex art.6) sarà utilizzato a copertura delle eventuali prime perdite realizzate esclusivamente sullo specifico plafond di garanzie di cui alla presente scheda. In nessun caso il Fondo Rischi dovrà essere utilizzato direttamente per la copertura di perdite o posizioni deteriorate già in essere al momento della concessione del Fondo stesso. Nel caso in cui vengano coperte perdite relative a posizioni controgarantite o su Cosme/FEI o sul Fondo Centrale di Garanzia, si ricorda che, successivamente al loro effettivo accredito al Confidi, i recuperi effettuati sul FCG dovranno essere compensati sul Fondo Rischi regionale. Infine gli eventuali recuperi effettuati sul debitore principale o su parti terze (terzi garanti) saranno anche essi compensati pro quota tra il Fondo Rischi, Cosme/FEI o il FCG. Sul tema la specifica normativa della misura non contiene una specifica regolamentazione per cui si rinvia ai vigenti Regolamenti e/o Disposizioni Operative, tempo per tempo vigenti del Confidi.</p>
<p><i>MONITORAGGIO DELLE DUE MISURE</i></p>	<p>Il Confidi, in merito al contributo in conto interessi attualizzato ex art. 7 L.R. 41/97, dovrà comunicare ai competenti Uffici della Regione ed a mezzo PEC la rendicontazione periodica annuale entro e non oltre la scadenza dell'esercizio di ogni anno. Il Confidi, con riferimento invece al Fondo Rischi di all'art. 7 L.R. 41/97, entro il termine perentorio di un mese dall'approvazione del suo bilancio, dovrà comunicare ai competenti Uffici della Regione ed a mezzo PEC la rendicontazione periodica annuale sulla misura. Il Confidi deve inoltre impegnare sulle imprese beneficiarie i contributi concessi ex artt. 6 e 7 L.R. 41/1997 entro e non oltre il termine perentorio di due anni dall'avvenuta assegnazione, salvo proroga, presentando la relativa rendicontazione definitiva accertata. Per tutte le sopra descritte rendicontazioni il Confidi utilizzerà le modalità e la modulistica, tempo per tempo vigente, messa a disposizione dalla Regione sul suo sito istituzionale. Per quanto riguarda la garanzia, il contributo si intende utilizzato all'atto della concessione della garanzia alle imprese. Infine alla scadenza di tale periodo se i due Fondi restano parzialmente o totalmente inutilizzati, come documentato dalla rendicontazione definitiva accertata resa dal Confidi, la Regione si riserva di procedere al recupero dei Fondi non impegnati, fatta salva una possibile compensazione con eventuali nuove concessioni. Il Confidi dovrà inoltre procedere annualmente, sulla base delle concessioni effettuate, ai controlli sui requisiti dichiarati dalle imprese in sede di presentazione della domanda, su un campione pari al 5% dei beneficiari, individuati dalla Regione stessa, e dare riscontro alla Regione delle risultanze dei controlli effettuati nonché a trasmettere i dati relativi ai controlli previsti dal D.Lgs. 159/2011, con riferimento alle imprese del campione soggetto a controllo, per la verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, del possesso del requisito di cui al numero 6) del paragrafo 10.</p>

<p>GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL FONDO RISCHI E DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI</p>	<p>Gestione amministrativo contabile del Fondo. In premessa si ricorda che il Confidi dovrà attenersi, per le risorse in gestione derivanti dall'art. 6 e 7, L.R. 41/1997, alla specifica normativa contenuta nella citata legge regionale. In particolare il Fondo Rischi in gestione del Confidi, ex art. 6 della legge citata, non dovrà essere depositato su specifici e dedicati conti correnti, salvo specifici adempimenti contabili, anche in compensazione (recuperi dal FCG, da parti terze etc.), che dovrà comunque poi valutare la Direzione Amministrativa del Confidi. Contestualmente alla prima erogazione del Fondo, il Confidi ha accreditato detto importo su un conto corrente tesoriere generico. Nei bilanci del Confidi il Fondo dovrà essere rappresentato con posta autonoma in Stato Patrimoniale e dovrà essere descritto in Nota Integrativa. Il contributo percepito dal Confidi alimenta il Fondo che, così costituito, può essere utilizzato esclusivamente per il rilascio di garanzie alle mPMI. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare il Fondo per la copertura di perdite ovvero accantonamenti prudenziali, generici e specifici, conseguenti a garanzie rilasciate dal Confidi antecedentemente allo start up operativo del presente plafond. E' fatto altresì divieto di utilizzare il Fondo per la copertura di "spese amministrative o correnti" del Confidi. Remunerazione del Fondo. Gli interessi attivi maturati sul Fondo restano vincolati esclusivamente alle finalità del medesimo. Invece il Contributo in Conto Interessi Attualizzato, ex art. 7 L.R. 41/97, sarà accreditato dalla Regione su un conto corrente tesoriere del Confidi per poi essere liquidato dal medesimo alle singole imprese beneficiarie.</p>
<p>ALLEGATI</p>	<p>Allegato 1) Listini Primaria l. 41/1997. Allegato 2) Modulo domanda imprese l. 41/1997. Allegato 3) Modello di Calcolo ex l. 41/1997.</p>
<p>NOTA BENE</p>	<p>Per tutto quanto non evidenziato nella presente scheda di sintesi, si rinvia alla specifica normativa di settore, tempo per tempo vigente ed al Programma Pluriennale per la concessione di contributi per interventi di promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 41/97 della Regione Emilia Romagna.</p>